

DECISIONE N. E4**del 13 marzo 2014****concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)**

(2014/C 152/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽¹⁾, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell'evoluzione dell'elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁽²⁾, a norma del quale la commissione amministrativa ha la facoltà di stabilire la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati e di stabilire le modalità pratiche per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni per via elettronica,

visto l'articolo 95, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 987/2009 riguardante il periodo transitorio, in virtù del quale ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica e tale periodo transitorio non può superare 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione,

visto l'articolo 95, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 987/2009, a norma del quale la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di tali periodi ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura centrale (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI) rispetto all'entrata in vigore del regolamento di applicazione,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 prevede un periodo transitorio di 24 mesi dalla data di entrata in vigore per consentire agli Stati membri di mettere a punto e integrare la necessaria infrastruttura nazionale per lo scambio di dati per via elettronica.
- (2) L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 dà facoltà alla commissione amministrativa di concedere agli Stati membri un'estensione del periodo transitorio ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura centrale.
- (3) La commissione amministrativa ha effettuato una valutazione globale della situazione del progetto, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, sulla base delle analisi realizzate dalla Commissione europea, dal comitato direttivo e dal comitato esecutivo del progetto EESSI.
- (4) Conformemente a tale valutazione, si ritiene necessaria la proroga del periodo transitorio per assicurare l'efficace attuazione del sistema EESSI, tenendo conto dell'andamento dei preparativi sia a livello dell'UE che nazionale.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (corrigendum GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1) modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).

- (5) Considerata la complessità tecnica del progetto, la commissione amministrativa ritiene opportuno prorogare il periodo transitorio in modo flessibile, concedendo agli Stati membri due anni a partire dalla data in cui sarà confermato che il sistema centrale EESSI è idoneo allo scopo, per mettere a punto e integrare le necessarie infrastrutture nazionali.
- (6) La commissione amministrativa, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato direttivo del progetto EESSI, esorta la Commissione europea a corredare il calendario relativo alla messa a punto e alla sperimentazione del sistema centrale EESSI, in vista del passaggio alla produzione, con una pianificazione e una scadenza rigorose, assicurando il più elevato grado di accuratezza, la esorta altresì a tenere informati gli Stati membri circa la data prevista mediante i consueti canali di comunicazione.
- (7) La commissione amministrativa incoraggia tuttavia gli Stati membri a iniziare quanto prima lo scambio elettronico di dati evitando inutili ritardi al fine di limitare quanto più possibile il periodo in cui vi sarà uno scambio parallelo di messaggi su supporto cartaceo ed elettronico, conformemente alle scadenze intermedie da definirsi a cura della commissione amministrativa, sulla base di una proposta del comitato esecutivo del progetto EESSI.
- (8) La commissione amministrativa rileva il ruolo del comitato esecutivo e il suo mandato che consiste nel fornire una guida e un orientamento al programma EESSI.
- (9) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, la commissione amministrativa può riesaminare la presente decisione in considerazione della pianificazione generale e dell'analisi effettuata dal comitato esecutivo del progetto EESSI.
- (10) La decisione E1 del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, continuerà ad applicarsi mutatis mutandis durante il periodo della proroga.

DECIDE QUANTO SEGUE:

1. Il periodo transitorio di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 per il pieno scambio di dati per via elettronica da parte degli Stati membri è prorogato e il termine di tale periodo sarà stabilito in base al seguente algoritmo: due anni dalla data in cui il sistema centrale EESSI sarà stato messo a punto, sperimentato, messo in esercizio nonché reso disponibile agli Stati membri affinché procedano all'integrazione con il sistema centrale.
2. La Commissione europea informa gli Stati membri in merito alla data prevista di costituzione del sistema EESSI, fornendo in occasione delle riunioni della commissione amministrativa, aggiornamenti regolari circa lo stato di avanzamento del progetto.
3. Il sistema centrale EESSI sarà messo in produzione quando tutte le sue componenti saranno state messe a punto, sperimentate e approvate come idonee allo scopo dalla Commissione europea previa consultazione del comitato esecutivo.
4. In occasione della prima riunione della commissione amministrativa successiva alla decisione della Commissione europea di cui al paragrafo 3, l'anzidetta decisione sarà presentata per l'approvazione. Il periodo di due anni di cui al paragrafo 1, volto a consentire agli Stati membri di integrare il sistema centrale EESSI prende avvio dalla data in cui la decisione della commissione amministrativa conferma che il sistema centrale EESSI è idoneo allo scopo.

⁽¹⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

-
5. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
 6. La presente decisione sostituisce la decisione E3 del 19 ottobre 2011.

La presidente della commissione amministrativa

Anna RIZOU
